



COMUNE DI ORATINO

C.A.P. 86010 - Piazza R. Rogati, 3 tel 0874 38132 **+39 329 8366237** fax 0874 38187 - E-mail comune@oratino.it

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 29.12.1995

SOMMARIO

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito d'applicazione
- Art. 3 Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 categorie delle località
- Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

CAPO II - PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

- Art. 6 Autorizzazione
- Art. 7 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 8 Istanza per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 Procedimento
- Art.10 Provvedimento di autorizzazione
- Art.11 Occupazione di suolo e soprassuolo
- Art.12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art.13 Limitazioni e divieti
- Art.14 Anticipata rimozione degli impianti
- Art.15 Spazi per affissioni su beni privati

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 16 Oggetto
- Art. 17 Determinazione dell'imposta. Rinvio alle norme del D.Lvo 507/93
- Art. 18 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 19 Dichiarazione
- Art. 20 Pagamento dell'imposta
- Art. 21 Tariffe

CAPO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 22 Oggetto
- Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni. Norme di rinvio
- Art. 24 Manifesti funebri
- Art. 25 Richiesta del servizio
- Art. 26 Modalità di effettuazione delle affissioni

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 27 Pubblicità abusiva
- Art. 28 Pagamento della pubblicità effettuata in contrasto a legge o regolamenti
- Art. 29 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 30 Sanzioni amministrative
- Art. 31 Gestione del servizio
- Art. 32 Norme transitorie
- Art. 33 Norme finali
- Art. 34 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli art. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993 , n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano altresì, per quanto compatibili , le norme contenute nel D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e nel D.P.R. 16.12.1992 n. 495

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Oratino sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero a un diritto secondo le disposizioni del D.L.vo 507/93 e del presente regolamento.

Art. 3

Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell' art. 2 del D.L.vo 507/93 il Comune di Oratino è classificato nella classe V (popolazione di n. 1192 abitanti al 31 Dicembre 1991).

Art. 4

Categoria delle località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il territorio del Comune di Oratino non e' suddiviso in categorie.

Art. 5

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari per quali è consentita l'installazione nel territorio del Comune devono rispettare prescrizioni , limitazioni e vincoli stabiliti dal presente regolamento.

La superficie degli impianti destinati alla pubblicità esterna non potrà superare, complessivamente, il rapporto di mq. 30 ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti di pubbliche affissioni non può essere inferiore al rapporto di 18 mq. ogni mille abitanti , ne può superare il rapporto di 36 ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti di pubbliche affissioni viene ripartita nella seguente misura: il 40% degli impianti viene destinato ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica; il 60% ad affissioni di natura commerciale. Il rapporto è suscettibile di revisione annuale, da deliberare entro il 31 ottobre di ogni anno, qualora a seguito di intervenute esigenze sia necessario operare un riequilibrio delle superfici in relazione alle effettive necessità.

Qualora la superficie degli impianti delle pubbliche affissioni superi il rapporto di 27 mq. ogni mille abitanti, il 50% della superficie eccedente il rapporto minimo fissato dall'art. 18 comma 3° del D.Lgs. 507/93 può essere attribuito a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette. In ogni caso possono essere attribuiti ai privati per l'effettuazione delle affissioni dirette gli impianti destinati alle affissioni di manifesti funebri.

Le modalità per l'attribuzione degli impianti ai privati sono fissate dal successivo art.15.

Gli impianti delle pubbliche affissioni possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) standardi porta manifesti;
- b)plance a muro

- c) poster per l'affissione dei manifesti;
- d) assiti, steccati, impalcature, i ponti fissi o sospesi, purché forniti di adeguata superficie, e ripari di ogni genere, compresi quelli intorno ai cantieri edili;
- e) altri spazi ritenuti di volta in volta idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni del presente regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Gli impianti comunali hanno dimensioni pari o multiple a cm. 70 per 100 e sono collocati in posizione che consenta la libera e totale percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

CAPO II PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 6 Autorizzazione

L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del comune, anche nel caso in cui la pubblicità sia esente dal pagamento dell'imposta. E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.

L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento dell'Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, realizzata con insegne, targhe, cartelli e altri manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, striscioni, stendardi, mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, pannelli luminosi ed altri impianti di pubblicità o propaganda.

La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere autorizzata anche nel caso di esposizione di luoghi aperti al pubblico (fatta eccezione della pubblicità effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali).

L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione di avvenuto pagamento della pubblicità temporanea effettuata mediante locandine apposte sulle vetrine dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali; della pubblicità effettuata con veicoli ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 507/93; della pubblicità effettuata con palloni frenati e simili e della pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili (fatta eccezione per la pubblicità fonica di cui all'art. 23 del codice

della strada e 59 del regolamento di attuazione); per la posa in opera di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali e per la pubblicità fonica (entro i limiti stabiliti dal codice della strada) è necessario il preventivo nulla osta di Polizia Municipale.

Non è soggetta ad autorizzazione preventiva la pubblicità effettuata mediante impianti posti all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, ai sensi dell'art. 12 comma 3° del D.L.vo 507/93, installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile l'autorizzazione deve essere preceduta da apposito provvedimento amministrativo che disponga la concessione del suolo, ne disciplini modalità e durata e stabilisca il relativo canone.

Art. 7 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Per la concessione avente ad oggetto impianti di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi pubblicitari risultanti dal piano generale degli impianti il Comune adotta il metodo dell'assegnazione per lotti e con contratti di evidenza pubblica.

Il comune fissa i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità e economicità.

Le aggiudicazioni avvengono per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale svolta sulla base della vigente normativa.

Per evitare la possibilità di concentrazione delle concessioni non si consente che un medesimo soggetto superi il limite massimo di due assegnazioni.

Il richiedente la concessione dovrà provare al momento della richiesta la sussistenza della condizione prevista dall'art. 3 comma 3° del D.L.vo 507/93.

Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali con una congrua cauzione.

Il rapporto di concessione ha una durata massima di sei anni.

Alla scadenza del termine (ovvero alla eventuale scadenza anticipata del rapporto contrattuale) si procederà alla assegnazione mediante una nuova procedura di gara.

Alle stesse norme è soggetta la pubblicità è effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale . In tal caso ogni impianto costituirà un lotto ,

La pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune , o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, comporta, oltre alla corresponsione

dell'imposta , il pagamento del canone d'affitto o di concessione , nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 8

Istanza per ottenere l'autorizzazione.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale ,anche temporaneamente , impianti pubblicitari , ovvero richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale , così come individuato dall'art. 6 del presente regolamento.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità , della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende ubicare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto , corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati , del disegno illustrativo nonché da idonea documentazione fotografica da cui si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
- d) il nulla osta dell'ente proprietario della strada , qualora sia diverso dal comune;
- e) il nulla osta del condominio qualora sia necessario;
- f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta , la domanda verrà archiviata d'ufficio, senza ulteriori comunicazioni al richiedente.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato , dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Art. 9

Procedimento

Sulla domanda diretta ad ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dell'impianto pubblicitario l'autorità competente provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Commissione Edilizia, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui la Commissione ha espresso il proprio parere. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

Art. 10

Provvedimento di autorizzazione

A seguito dell'esame della domanda presentata e previa verifica dei presupposti necessari, l'Autorità Comunale competente rilascia l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari richiesti.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di autorizzazione.

Art. 11

Occupazione di suolo o soprassuolo

Per l'installazione di tende, tendoni, pensiline e simili sul fronte degli edifici, il provvedimento di autorizzazione alla installazione del manufatto, previsto dal vigente regolamento edilizio, comporta implicitamente l'autorizzazione alla occupazione del suolo nonché l'autorizzazione alla esposizione pubblicitaria, ove il manufatto contenga messaggi pubblicitari. Il procedimento viene rilasciato previo parere dell'ufficio tecnico, ove necessario.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Art. 13

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di effettuare pubblicità sonora dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

E' vietata la pubblicità a mezzo distribuzione con lanci diretti sulla strada di manifestini, volantini o altro materiale pubblicitario.

E' vietata l'utilizzazione di alberi o strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni.

E' fatto divieto di apporre striscioni lungo le strade a scorrimento veloce.

E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari su pali della pubblica illuminazione, su alberi e su impianti della segnaletica stradale.

Art. 14

Rimozione degli impianti

L'amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari in

presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione dovrà essere effettuata a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino del luogo. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei tempi stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente regolamento in ordine alla pubblicità abusiva. Per la pubblicità effettuata a mezzo striscioni, locandine e stendardi la rimozione deve in ogni caso avvenire entro le 24 ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata. Per la pubblicità di manifestazioni sportive o di vario genere effettuate con segni orizzontali reclamistici l'apposizione non può precedere di oltre 24 ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le 24 ore successive.

Art. 15

Spazi per affissioni su beni privati

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono insistere anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, purché forniti di adeguata superficie, e i ripari di ogni genere, compresi quelli intorno ai cantieri edili, possono essere utilizzati per le pubbliche affissioni, in uso esclusivo al Servizio Comunale e fatte salve le esigenze di attività di cantiere.

Gli spazi di cui al comma precedente non vengono considerati ai fini del computo della superficie complessiva obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni, determinata nell'art. 5 del presente regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 16 Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si considera attività economica quella diretta allo scambio di beni o alla prestazione di servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, anche se svolta in via occasionale da un soggetto che per natura o per statuto non persegue uno scopo di lucro, purché l'attività stessa sia suscettibile di valutazione economica.

Art. 17

Determinazione dell'imposta. Rinvio alle norme del D.L.vo 507/93

La legge (D.L.vo 15.11.93, n. 507) disciplina il soggetto passivo (art.6) le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), le diverse forme di pubblicità (art. 12,13,14,15), le riduzioni e le esenzioni (art. 16 e 17), i rimborsi (art. 9, comma 6°), le sanzioni e gli interessi applicabili (art.23) le cui disposizioni sono espressamente riportate.

Le disposizioni normative sono integrate dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 18

Modalità di applicazione dell'imposta

Nel calcolo della superficie tassabile, determinata ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 507/93, sono esclusi i sostegni (quali pali, piedi, supporti di vario genere), purché strutturati al mezzo e privi di qualsiasi finalità pubblicitaria.

Nel caso di iscrizione pubblicitaria composta da singole lettere separate tra loro, anche se poste a distanza l'una dall'altra, la superficie imponibile si calcola tenendo conto della minima figura piana geometrica nella quale è racchiusa l'iscrizione per intero.

Nel caso di mezzi pubblicitari polifacciali si considerano, ai fini del calcolo dell'imposta, tutte le facce, indipendentemente dal fatto che riproducano l'identico messaggio pubblicitario.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti soggetti diversi, collocate su un unico mezzo di supporto.

Art. 19

Dichiarazione

La dichiarazione richiesta dall'art. 9 del D.L.vo 507/93 deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e deve essere presentata direttamente all'ufficio Pubblicità e Pubbliche affissioni, il quale ne rilascerà ricevuta, prima dell'inizio della pubblicità.

Nel caso in cui la dichiarazione venga spedita per posta, dovrà pervenire al comune prima dell'inizio della pubblicità; in caso contrario verrà considerata intempestiva.

Nel caso di trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già dichiarato non occorre presentare una nuova dichiarazione ma solo procedere al conguaglio nel caso in cui debba essere applicata la maggiorazione per categoria speciale.

Art. 20

Pagamento dell'imposta

All'atto del pagamento della imposta sulla pubblicità il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento di eventuali canoni di concessione o locazione, nonché con le disposizioni in ordine alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 21

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge.

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.22

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica.

Il Comune garantisce, altresì, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.23

Diritto sulle pubbliche affissioni. Norme di rinvio

La legge (D.Lgs. 15.11.193 n.507) disciplina il soggetto passivo, le modalità di richiesta del

servizio, di applicazione del diritto dovuto e del pagamento, le riduzioni e le esenzioni dal diritto, le modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni (Art. 18,19,20,21, e 22) le cui disposizioni si intendono espressamente riportate.

Le disposizioni normative sono integrate dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art.24

Manifesti funebri

I manifesti contenenti annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi non possono avere formato superiore a cm. 35x50.

E' consentita l'affissione di un numero massimo di 5 manifesti recanti l'annuncio, di altrettanti manifesti di ringraziamento e di n. 2 manifesti per ciascun tipo di partecipazione.

L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente su appositi impianti comunali specificamente individuati.

Art. 25

Richiesta del servizio

Coloro che richiedono il servizio affissioni devono presentare in tempi utili al competente ufficio comunale apposita istanza scritta nella quale devono essere indicati il tipo ed il numero dei manifesti per i quali si richiede l'affissione, il numero dei manifesti da affiggere in categoria speciale qualora si tratti di affissioni commerciali, la durata dell'affissione.

La richiesta deve essere corredata dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti dovuti.

Art. 26

Modalità di effettuazione delle affissioni.

Le affissioni vengono effettuate rispettando l'ordine di precedenza cronologica delle commissioni che risultino corredate dall'attestazione del pagamento dei diritti dovuti. Nel caso di commissioni pervenute a mezzo posta nello stesso giorno verrà rispettato l'ordine cronologico di assunzione al protocollo generale.

Eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi saranno considerate nuove affissioni. Eventuali contestazioni riguardanti le modalità di prestazione del servizio vanno segnalate mediante istanza rivolta al Sindaco, da presentare entro e non oltre il termine di scadenza della affissione.

La mancata presentazione del reclamo entro il termine suddetto comporta automaticamente l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni ulteriore pretesa.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Pubblicità abusiva

Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità effettuate senza le prescritte autorizzazioni.

Sono altresì considerate abusive le forme pubblicitarie, ancorché autorizzate, che siano effettuate in difformità alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. Similmente sono abusive le variazioni non autorizzate apportate alla pubblicità già effettuata.

Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni per le quali siano stati omessi dichiarazione e pagamento.

La pubblicità e le affissioni abusive, salvo quanto previsto dal successivo comma, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, previa contestazione da parte dell'ufficio comunale

competente, entro 5 giorni dalla notifica della contestazione .

Nel caso di inadempienza vi provvederà il Comune addebitando ai responsabili le relative spese.

Qualora non risulti la violazione di altre leggi o norme regolamentari e non vi siano ragioni di contrasto con le esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità ovvero le affissioni abusive possano continuare ad essere esposti per il periodo stabilito, previo pagamento del tributo e delle penalità dovute.

Le sanzioni tributarie e amministrative si applicano anche nel caso in cui vi sia stata regolare denuncia di cessazione alla quale non sia seguita l'effettiva rimozione del materiale pubblicitario.

Art. 28

Pagamento della pubblicità effettuata in contrasto a leggi o regolamenti

Il pagamento della imposta sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata , anche se in difformità a quanto disposto da norme di legge o di regolamento.

Il pagamento non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi delle autorizzazioni prescritte e non lo solleva dalla soggezione all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 29

Sanzioni tributarie e interessi

Le sanzioni applicabili nel caso di omessa , tardiva o infedele presentazione della dichiarazione; di omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto nonché i relativi interessi sono disciplinati dall'art. 23 del D.L.vo 507/93.

Art. 30

Sanzioni amministrative

Il comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale e del servizio di pubblicità e affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti riguardanti l'effettuazione delle pubblicità e delle affissioni.

Le violazioni delle norme suddette comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.L.vo 507/93.

Le sanzioni sono applicate al soggetto che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario; è solidamente obbligato al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, nonché colui che ha materialmente installato il mezzo o consentito la installazione dello stesso.

Art. 31

Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta.

Qualora l'amministrazione comunale lo dovesse ritenere più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.L.vo 507/93. In tal caso il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 32

Norme transitorie

I mezzi pubblicitari già installati dovranno essere adeguati alle prescrizioni contenute nel seguente regolamento nei tempi e nei modi previsti con apposita ordinanza.

Le affissioni dei manifesti funebri dovranno essere adeguate al disposto dell'art. 24 con decorrenza 1 gennaio 1996.

Art. 33

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.L.vo 15.11.1993, n. 507.

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D.L.vo 15.11.93, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1 Gennaio 1996.